



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 28/08/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 986

Bari. Piano Particolareggiato della Città Vecchia, in variante al PRG (soppressione art. 45 delle NTA). Delib. CC n. 18/2000 e n. 137/2001.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Bari, dotato di V.G.P.R. munita di declaratoria di conformità alla L.r. 56/1980, con delibera di C.C. n. 18 del 24/01/2000 ha adottato, ai sensi degli artt. 16 e 21 della L.r. 56/1980, il Piano Particolareggiato della Città Vecchia, in variante alla normativa tecnica di attuazione della citata strumentazione generale per la soppressione dell'art.45 delle N.T.A. (disciplinante la zona omogenea A1-Centro Storico).

Con successiva delibera di C.C. n.137 del 12/06/2001 il Comune di Bari ha controdedotto alle n.2 osservazioni, a firma rispettivamente dell'Arch. N. Colella e dell'U.T.C., presentate a seguito delle pubblicazioni a norma di legge, accogliendole.

I relativi atti sono stati rimessi con nota comunale prot. 19033 del 21/08/2001 e comprendono n. 42 elaborati scritto-grafici (oltre a n.6 elaborati per gli elenchi catastali), a firma degli architetti A. Cucciolla, D. Di Bari, R.C. Ferrari e R. Telesforo e degli ingegneri A. Realfonzo e F. Tatò.

Il P.P. è corredato di scheda di controllo urbanistico ed è munito dei seguenti pareri:

1. parere del Dirigente U.T.C.;
2. parere della Commissione Edilizia Aggiunta per l'Urbanistica, seduta del 03/02/99.
3. parere della Commissione Edilizia per la Città Vecchia, seduta del 15/02/99;
4. parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto, prot. 13431 del 07/08/93;
5. parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Bari, prot. 10754 del 29/12/93 e prot. 3133 del 10/02/97.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente ufficio del SUR, giusta relazione n.64 del 13/12/01, dalla quale risulta quanto segue.

Per il P.P. in argomento il Comune di Bari ha adottato la variante al vigente P.R.G., per quanto attiene specificatamente alla soppressione dell'art. 45 delle N.T.A., che testualmente così recita:

"Art. 45 - Centro storico A1.

Al centro storico si applicano le norme fissate con il vigente Piano Regolatore Generale della città vecchia approvato con D.P.R. del 23/12/66 reg. Corte dei Conti il 10/06/67 reg. 13 LL.PP. pag. 52.

Atteso l'espresso rinvio al precedente strumento urbanistico, l'Amm.ne Com.le ha ritenuto di ricorrere alla procedura di variante al P.R.G. per l'approvazione del P.P. in argomento, contenente la nuova disciplina urbanistico-edilizia degli interventi nella zona omogenea di tipo A1.

L'art. 21/comma 14° della L.r. n. 56/1980 consente l'adozione ed approvazione, con provvedimento unico, del P.P. in variante al P.R.G., seguendo lo stesso procedimento del P.R.G. stesso, qualora il P.P. contenga modifiche alle norme di attuazione (come nella fattispecie).

Il SUR ha pertanto espresso parere favorevole in merito alla variante al P.R.G. per la soppressione del richiamato art. 45 delle N.T.A., stante il nuovo strumento particolareggiato contestualmente adottato per la regolamentazione del centro storico cittadino; ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la relazione istruttoria afferisce unicamente ai profili di variante al P.R.G. come determinati dal Comune di Bari con la delibera di C.C. n. 18/2000 (soppressione art. 45 N.T.A.), restando demandata all'esclusiva competenza del Comitato Urbanistico Regionale ogni valutazione di merito in ordine ai contenuti progettuali del P.P. (art. 21/commi 5° e 6° della L.r. n. 56/1980).

Circa le n. 2 osservazioni presentate a seguito delle pubblicazioni degli atti, il SUR, rilevato che le stesse afferiscono ai contenuti progettuali ed attuativi del P.P., ha rinviato alle valutazioni di merito del C.U.R.

Gli atti in questione sono stati successivamente rimessi al C.U.R., per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - ed all'art. 21 - 5° e 6° comma - della L.r. 56/1980, che in merito, con atto n. 11/2002 assunto nell'adunanza del 07/03/02, ha espresso parere favorevole, facendo propria la relazione istruttoria SUR n. 64/2001 e con le seguenti considerazioni:

"Il PP presenta le tavole ed i contenuti prescritti dalla legge (artt. 19 e 20 della L.r. n. 56/80) e risulta completo ed esauriente nelle analisi storico-architettoniche e nelle elaborazioni e proposizioni progettuali operate.

Le categorie degli interventi edilizi proposti risultano conformi alle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alle definizioni di cui all'art. 31 della L. 457/78.

Dalla documentazione in atti risulta che sono stati acquisiti i preliminari pareri di competenza della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza BAAAS e che i rilievi avanzati dalle stesse Soprintendenze sono stati recepiti o superati nel PP adottato.

Il PP risulta pertanto meritevole di parere favorevole, con la puntualizzazione che, per quanto innanzi precisato circa i contenuti di variante del PP rispetto alle precedenti disposizioni delle NTA del vigente PRG, il PP stesso va ritenuto parte integrante delle previsioni del PRG, per la zona interessata.

In ordine alle osservazioni presentate al Comune a seguito delle pubblicazioni degli atti, si condivide il loro accoglimento determinato con delib. CC n. 137/2001, nei termini precisati nello stesso provvedimento".

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare ai sensi degli artt. 16 e 21 della L.r. 56/80, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria SUR n. 64/2001 e del parere del CUR n. 11/2002, il PP della città vecchia in variante al PRG per la soppressione dell'art.45 delle NTA, adottato dal Comune di Bari con delibere di CC n. 18/2000 e n. 137/2001, nei termini e con le precisazioni di cui alla stessa relazione SUR n. 64/2001 e parere CUR n. 11/2002 in precedenza riportati.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. n. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E. R. P.;

- DI APPROVARE ai sensi degli artt. 16 e 21 della L.r. 56/80, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del SUR n. 64/2001 e del parere del CUR n. 11/2002, il PP della città vecchia in variante al PRG per la soppressione dell'art. 45 delle NTA, adottato dal Comune di Bari con delibera di CC n. 18/2000 e n. 137/2001, nei termini e con le precisazioni di cui alla stessa relazione SUR n. 64/2001 e parere CUR n. 11/2002 in precedenza riportati;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Bari.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 07/03/2002

COMPONENTI N. 20 PRESENTI N. 14

PARERE N. 11/2002

OGGETTO: BARI - Piano particolareggiato della città vecchia, in variante al PRG (soppressione art. 45 NTA). - Delib. CC n. 18/2000 e n. 137/2001.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi del Piano in epigrafe, in variante al PRG, inviati per il parere di cui all'art.16 ed all'art. 21 della L.r. 31/105/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria SUR n. 64 del 13/12/2001

UDITO il relatore (Arch. Massimo EVANGELISTA);

1.0 PREMESSO:

1.1 Il Comune di BARI, dotato di VGPR munita di declaratoria di conformità alla L.r. n. 56/80, con delibera di CC n. 18 del 24/01/2000 ha adottato, al sensi degli artt. 16 e 21 della L.r. n. 56/80, il Piano Particolareggiato della Città Vecchia, in variante alla normativa tecnica di attuazione della citata strumentazione generale per la soppressione dell'art. 45 delle NTA (disciplinante la zona omogenea A1-Centro Storico).

1.2 Con successiva delibera di CC n. 137 del 12/06/2001 il Comune di Bari ha controdedotto alle n. 2 osservazioni, a firma rispettivamente dell'Arch. N. Colella e dell'UTC, presentate a seguito delle pubblicazioni a norma di legge, accogliendole.

1.3 I relativi atti sono stati rimessi con nota com.le prot. n. 19033 del 21/08/01 e comprendono n. 42 elaborati scritto-grafici (oltre a n. 6 elaborati per gli elenchi catastali), a firma degli architetti A. Cucciolla, D. Di Bari, R. C. Ferrari e R. Telesforo e degli ingegneri A. Realfonzo e F. Tatò.

1.4 Il PP è corredato di scheda di controllo urbanistico ed è munito dei seguenti pareri:

1. parere del Dirigente UTC;
2. parere della Commissione Edilizia Aggiunta per l'Urbanistica, seduta del 03/02/99;
3. parere della Commissione Edilizia per la Città Vecchia, seduta del 15/02/99;
4. parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto, prot. 13431 del 07/08/93;
5. parere della Soprintendenza BAAAS di Bari, prot. 10754 del 29/12/93 e prot. 3133 del 10/02/97.

2.0 CONSIDERATO:

2.1 Il PP risulta adottato dal Comune di Bari in variante al vigente PRG, atteso che l'art. 45 delle NTA, avente per oggetto la zona omogenea "A1" (centro storico), rinvia alle norme fissate dal "Piano regolatore generale della città vecchia" approvato con DPR del 23/12/66.

2.2 Il parere richiesto al CUR afferisce pertanto sia agli aspetti di variante al PRG come innanzi determinati dal Comune di Bari, ai sensi del l'art. 16/ottavo comma della L.r. n. 56/80, e sia ai contenuti più propriamente progettuali dello strumento urbanistico proposto, ai sensi dell'art. 21/quinto e sesto comma della stessa L.r. n. 56/80.

2.3 L'art. 21/comma 14° della L.r. n. 56/80 consente l'adozione ed approvazione, con provvedimento unico, del PP in variante al PRG, seguendo lo stesso procedimento del PRG stesso, qualora il PP contenga modifiche alle norme di attuazione (come nella fattispecie).

2.4 Il PP presenta le tavole ed i contenuti prescritti dalla legge (artt. 19 e 20 della L.r. n. 56/80) e risulta completo ed esauriente nelle analisi storico-architettoniche e nelle elaborazioni e proposizioni progettuali operate.

2.5 Le categorie degli interventi edilizi proposti risultano conformi alle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento alle definizioni di cui all'art. 31 della L. 457/78.

2.6 Dalla documentazione in atti risulta che sono stati acquisiti i preliminari pareri di competenza della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza BAAAS e che i rilievi avanzati dalle stesse Soprintendenze sono stati recepiti o superati nel PP adottato.

2.7 Il PIP risulta pertanto meritevole di parere favorevole, con la puntualizzazione che, per quanto innanzi precisato circa i contenuti di variante del PP rispetto alle precedenti disposizioni delle NTA del vigente PRG, il PIP stesso va ritenuto parte integrante delle previsioni del PRG, per la zona interessata.

2.8 In ordine alle osservazioni presentate al Comune a seguito delle pubblicazioni degli atti, si condivide il loro accoglimento determinato con delib. CC n. 1137/2001, nei termini precisati nello stesso provvedimento.

3.0 TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi degli artt. 16 e 21 della L.r. 56/80, con le precisazioni e nei termini di cui ai precedenti "considerata" e facendo propria la relazione istruttoria del SUR n. 64/2001.

Il Relatore Il Presidente

Arch. M. Evangelista Ing. V.A. Giangreco

Il Segretario

Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica ed Assetto
del Territorio

Settore Urbanistico Regionale

BARI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: BARI - Var. al P.R.G. per il Piano Particolareggiato della Città Vecchia (soppressione art. 45 delle N.T.A.). Delib. C.C. n. 18/2000 e n. 137/2001.

Il Comune di Bari, dotato di V.G.P.R. munita di declaratoria di conformità alla L.R. 56/1980, con delibera di C.C. n. 18 del 24/01/2000 ha adottato, ai sensi degli artt. 16 e 21 della L.r. 56/1980, il Piano Particolareggiato della Città Vecchia, in variante alla normativa tecnica di attuazione della citata strumentazione generale per la soppressione dell'art. 45 delle N.T.A. (disciplinante la zona omogenea A1-Centro Storico).

Con successiva delibera di C.C. n. 137 del 12/06/2001 il Comune di Bari ha controdedotto alle n. 2 osservazioni, a firma rispettivamente dell'Arch. N. Colella e dell'U.T.C., presentate a seguito delle pubblicazioni a norma di legge, accogliendole.

I relativi atti sono stati rimessi don nota comunale prot. 19033 del 21/08/2001 e comprendono n. 42 elaborati scritto-grafici (oltre a n.6 elaborati per gli elenchi catastali), a firma degli architetti A. Cucciolla, D. Di Bari, R.C. Ferrari e R. Telesforo e degli ingegneri A. Realfonzo e F. Tatò.

Il P.P. è corredato di scheda di controllo urbanistico ed è munito dei seguenti pareri:

1. parere del Dirigente U.T.C.;
2. parere della Commissione Edilizia Aggiunta per l'Urbanistica, seduta del 03/02/99;
3. parere della Commissione Edilizia per la Città Vecchia, seduta del 15/02/99;
4. parere della Soprintendenza Archeologica di Taranto, prot. 13431 del 07/08/93;
5. parere della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Bari, prot. 10754 del 29/12/93 e prot. 3133 del 10/02/97.

Per i contenuti dei suddetti pareri, variamente articolati, si rinvia alla documentazione in atti.

Come già premesso, per il P.P. in argomento il Comune di Bari ha adottato la variante al vigente ' P.R.G., per quanto attiene specificatamente alla soppressione dell'art. 45 delle N.T.A., elle testualmente così recita:

""Art. 45 - Centro storico A1.

Al centro storico si applicano le firme fissate con il vigente Piano Regolatore Generale della città vecchia approvato con D.P.R. del 23/12/66 reg. Corte dei Conti il 10/06/67 reg. 13 LL.PP. pag. 52"".

Atteso l'espresso rinvio al precedente strumento urbanistico, l'Amm.ne Com.le ha ritenuto di ricorrere alla procedura di variante al P.R.G. per l'approvazione del P.P. in argomento, contenente la nuova disciplina urbanistico-edilizia degli interventi nella zona omogenea di tipo A1.

Si rammenta che l'art. 21/comma 14° della L.r. n. 56/1980 consente l'adozione ed approvazione, con provvedimento unico, del P.P. in variante al P.R.G., seguendo lo stesso procedimento del P.R.G. stesso, qualora il P.P. contenga modifiche alle norme di attuazione (come nella fattispecie).

Premesso quanto sopra, si esprime parere favorevole in merito alla variante al P.R.G. per la soppressione del richiamato art. 45 delle N.T.A., stante il nuovo strumento particolareggiato contestualmente adottato per la regolamentazione del centro storico cittadino.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la presente relazione istruttoria afferisce unicamente ai profili di variante al P.R.G. come determinati dal Comune di Bari con la delibera di C.C. n. 18/2000 (soppressione art. 45 N.T.A.), restando demandata all'esclusiva competenza del Comitato Urbanistico Regionale ogni valutazione di merito in ordine ai contenuti progettuali del P.P. (art. 21/commi 51 e 61 della L.r. n. 56/1980).

Circa le n. 2 osservazioni presentate a seguito delle pubblicazioni degli atti, rilevato che le stesse afferiscono ai contenuti progettuali ed attuativi del P.P., si rinvia alle valutazioni di merito del C.U.R.

Si rimettono gli atti al C.U.R., per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - ed all'art. 21 - 5° e 6° comma - della L.r. 56/1980.

L'Istruttore Il Dirigente S.U.R.

Geom. E. Moretti Ing. N. Giordano
